

#### **In questo numero:**

- **Operazioni soggettivamente inesistenti: giurisprudenza e corte UE**
- **Impianto di condizionamento e detrazione fiscale**
- **Riporto perdite di società in liquidazione (poi revocata)**
- **Società di comodo: test di operatività**
- **IVA: detrazione in ipotesi di costo sproporzionato ed antieconomico**
- **Transfer pricing, per APA e MAP ancora tempi lunghi in Italia rispetto al resto della UE**

#### **LEGAL**

- **Trasferimento del lavoratore: legittimo il licenziamento anche quando le motivazioni comunicate differiscono da quelle allegate in giudizio**

## OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI: GIURISPRUDENZA E CORTE UE

A proposito delle operazioni <**soggettivamente**> **inesistenti**, cioè di quelle operazioni **fatturate** da parte del soggetto **che non ha eseguito la cessione di beni o prestazione di servizi**, esiste un **divario interpretativo** tra la giurisprudenza nazionale e la Corte UE. In particolare, l'**Agenzia delle Entrate** ed i nostri giudici **negano la detrazione dell'IVA** nelle operazioni di cui sopra semplicemente dimostrando l'inidoneità del soggetto <fatturante> a fornire i servizi o i beni richiesti, in quanto privo di idonea dotazione personale e strumentale. Per i **giudici comunitari** invece, per pervenire alla indetraibilità dell'IVA, è necessario che l'Autorità fiscale nazionale indichi nella fattispecie concreta quali **elementi** avrebbero dovuto **far sospettare il soggetto acquirente** dell'**inesistenza sostanziale** del soggetto fatturante o dell'assenza presso di esso di tutti quei fattori necessari all'effettuazione della fornitura di beni o servizi richiesti. Si consideri che, in caso di contenzioso, **il diritto dell'Unione europea**, in materia di **imposte indirette**, **prevale sulla normativa nazionale** (art. 4, comma III, del Trattato sull'unione europea ed art. 11 della Costituzione).

## IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E DETRAZIONE FISCALE

**Fino al 31 dicembre prossimo**, la **sostituzione**, integrale o parziale, di un impianto di **climatizzazione invernale** con impianti dotati di **pompe di calore** ad alta efficienza (anche con sistemi geotermici a bassa entalpia), può beneficiare della **detrazione del 65%** delle spese sostenute; in tal caso il limite massimo di detrazione ammissibile è di 30.000 euro per unità immobiliare. L'intervento deve configurarsi come **sostituzione del vecchio impianto** termico (e non come nuova installazione). Le pompe di calore devono garantire un certo **coefficiente di prestazione** e, quando l'apparecchio fornisce **anche** il servizio di **climatizzazione estiva**, anche un **indice di efficienza energetica** almeno pari ai valori minimi fissati nell'allegato al D.M. 6.8.2009. Ai fini IVA, essendo le apparecchiature di condizionamento e riciclo d'aria considerati **beni di valore significativo**, l'aliquota agevolata (10%) si applica **solo sulla parte della prestazione compresa nel prezzo complessivo, moltiplicato 2**. Ad esempio, un costo complessivo di 5.300 euro, di cui 2.300 per prestazione di servizi, comporta l'applicazione dell'IVA 22% su  $5.300 - (2.300 \times 2) = 700$ ; sulla parte restante si applicherà l'IVA 10%.

## RIPORTO PERDITE DI SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE (POI REVOCATA)

Una società in liquidazione volontaria ha subito **perdite** sia nel corso degli esercizi **antecedenti la liquidazione**, sia **negli esercizi di liquidazione**. Essendo intenzionata a **revocare la liquidazione e riprendere l'attività**, ha presentato interpello all'Agenzia delle Entrate per verificare la **possibilità di utilizzare** in compensazione **tutte le perdite subite** (ante e in corso di liquidazione), non utilizzate. L'**Agenzia** ha risposto **affermativamente**. Nel caso di specie la liquidazione si era protratta per **più di 5 anni**. Come noto, **dal 2011** è stato introdotto il limite quantitativo di periodo di compensazione delle perdite (in misura non superiore all'80% del reddito imponibile), ma è stato **eliminato il limite temporale quinquennale** di utilizzo delle perdite dall'esercizio della loro formazione.

## SOCIETA' DI COMODO: TEST DI OPERATIVITA'

Come noto, la verifica dello *status* di **società di comodo** avviene dal confronto tra i ricavi effettivi e quelli minimi presunti, ottenuti applicando un determinato coefficiente ai cespiti ed immobilizzi finanziari, rilevati nella media per un triennio. I **valori da assumere**, sui quali calcolare i ricavi presunti, sono **valori fiscali**; quindi, qualora la società esaminata **derivi da una fusione o scissione**, **non si tiene conto del disavanzo di annullamento o di concambio allocato sui cespiti**; nel caso di **conferimenti d'azienda**, **non si considerano i maggiori valori espressi nella perizia di conferimento**, così come nella **trasformazione**, non rilevano i maggiori valori attribuiti per effetto della perizia. Ciò ovviamente, qualora il contribuente **non abbia optato per il consolidamento fiscale** di tali maggiori valori. Anche nel caso di **rivalutazioni**, queste si considerano **solo** quando abbiano **valenza fiscale**, e solo a partire dal momento in cui tale rilevanza fiscale sia riconosciuta (generalmente dopo qualche anno da quando si è provveduto alla rivalutazione contabile). **Riteniamo** sia da applicare lo **stesso principio** per i cespiti per i quali il **valore fiscale sia inferiore rispetto a quello contabile** (es. autovetture), ma, in questo caso, mancano conferme ufficiali.

**IVA: DETRAZIONE IN IPOTESI DI COSTO SPROPORZIONATO ED ANTIECONOMICO**

La Cassazione (ordinanza n. 16010/2019) ha finalmente posto un limite ai rilievi dell'Ufficio attinenti l'**inerenza**, questa volta in materia di **IVA**. In pratica i giudici hanno sancito che il **giudizio** sull'inerenza di un costo è di carattere **qualitativo** e **non quantitativo**, e quindi la semplice **incongruità** o **sproporzione** non potranno **mai** condurre ad una **censura (diniego della detrazione dell'IVA** relativa) con la motivazione della *non inerenza*. Solo qualora tali vizi fossero accompagnati da **inesistenza** o **fraudolenza** si potrebbe pervenire a conclusioni opposte.

**TRANSFER PRICING, PER APA E MAP ANCORA TEMPI LUNGI IN ITALIA RISPETTO AL RESTO DELLA UE**

Il Joint transfer pricing forum (JTPF), l'organismo consultivo della Commissione europea, ha pubblicato le statistiche del 2018: esse indicano che in Italia i tempi per i contribuenti per la conclusione degli accordi preventivi (Apa) e delle procedure amichevoli (Map) sono più lunghi rispetto a quelli dell'Unione europea. Nello specifico, le Map sono uno strumento largamente utilizzato dai contribuenti italiani: il numero di casi in discussione è il più alto tra tutti i paesi membri. Su di esse gravano però lunghe tempistiche dovute alle inerzie create dai ricorsi, che bloccano l'avanzamento dei lavori. L'**accordo preventivo**, si conferma uno strumento molto **apprezzato dai gruppi multinazionali**, in quanto garantisce la **certezza giuridica** sulle **politiche di prezzi di trasferimento** adottate. I contribuenti italiani risultano i più attivi all'interno dell'Ue dopo il Belgio, anche se l'Italia è all'ultimo posto in Europa per le tempistiche impiegate insieme a Regno Unito, Germania e Repubblica Ceca. I tempi per la conclusione degli accordi sono di 51 mesi se le controparti sono Ue e 34 mesi se le controparti sono non-Ue.

**LEGAL****TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE: LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO ANCHE QUANDO LE MOTIVAZIONI COMUNICATE DIFFERISCONO DA QUELLE ALLEGATE IN GIUDIZIO**

Il **licenziamento** intimato ad un lavoratore per non essersi presentato nella nuova sede in cui è stato trasferito è **legittimo**, qualora siano **dimostrate in giudizio le reali cause organizzative e produttive che hanno giustificato lo spostamento**. Ciò a **prescindere** dalla coincidenza delle **ragioni del trasferimento allegate e provate nella memoria difensiva di primo grado con quelle indicate nella comunicazione di trasferimento inviata al lavoratore**. È quanto statuito dalla Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, con **ordinanza n. 22100/19**, a rigetto del ricorso presentato da un lavoratore licenziato per assenza ingiustificata dal servizio. Il ricorrente, infatti, censurava la decisione assunta dalla competente Corte d'Appello, in quanto non considerante - a suo dire - il divario tra le ragioni del trasferimento, di cui alla comunicazione inviata dalla società datrice di lavoro, e quelle poi allegate dalla stessa nella memoria difensiva del primo grado di giudizio. Tale circostanza, secondo il lavoratore, avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli. I Giudici di legittimità, tuttavia, hanno ritenuto non fondata tale doglianza. Secondo il principio di diritto consolidato in materia, **il provvedimento di trasferimento non è invero soggetto ad alcun onere formale e non deve necessariamente contenere l'indicazione dei motivi**. Solo qualora sia contestata la legittimità del licenziamento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, dovrà **"comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il trasferimento"**. Quanto avvenuto nel caso in esame, con conseguente rigetto del ricorso.

**MERCATO FINANZIARIO**

<b>EURIBOR</b>	<b>05/09/19</b>	<b>31/12/18</b>	<b>31/12/17</b>	<b>CAMBI</b>	<b>05/09/19</b>	<b>31/12/18</b>	<b>31/12/17</b>	<b>SPREAD</b>	<b>05/09/19</b>	<b>31/12/18</b>	<b>31/12/17</b>
3 mesi	-0,441	-0,313	-0,329	Euro - Usd	1,106	1,145	1,199	<i>Btp vs BUND 10 years</i>	152,6	246,9	157,5
6 mesi	-0,431	-0,240	-0,271	Euro - yen	117,97	125,85	135,01				
1 anno	-0,373	-0,119	-0,186								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.